



COMUNE DI SELLANO

(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 17-12-18

Oggetto:	Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 19:05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
GUBBIOTTI ATTILIO	Presente	CASICCIO MARCO	Presente
GUERRINI ANTONIO	Presente	OLONI PASQUALE	Presente
SENSI LUIGI	Presente	GUERRINI CLAUDIO	Presente
D'ANGELI ATTILIO	Presente	BRUNI EGISTO	Presente
BIANCHI MARIA PAOLA	Presente	RONCHETTI MARIA CHIARA	Presente
ANSUINI STEFANO	Presente		

Assegnati 11	Presenti n. 11
In carica 11	Assenti n. 0

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIULIO MASSI.

Assume la presidenza il Sig. GUBBIOTTI ATTILIO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SENSI LUIGI
CASICCIO MARCO
RONCHETTI MARIA CHIARA

Illustra la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- **l'articolo 20, co 1**, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,

- nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di

Sellano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che:

l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20 /09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute"

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Ribadito inoltre che la Corte dei conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 17-12-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI SELLANO

effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Attesa la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata;

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione del 2017, il comune di Sellano risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Valle Umbra Servizi S.p.a. (quota di partecipazione 0,32%)
- Umbria Digitale scarl (partecipazione 0,000016%)
- Valnerina Servizi scpa (partecipazione 4,00%)
- VUS COM S.r.l. (partecipazione indiretta tramite VUS S.p.a.)
- VUS GPL S.r.l. (partecipazione indiretta tramite VUS S.p.a.)
- CONNESI S.p.a. (partecipazione indiretta tramite VUS S.p.a.);

Preso atto che sono venuti meno i presupposti per la dismissione della Valnerina Servizi S.C.P.A. tenuto conto di quanto evidenziato nel verbale della riunione dell'assemblea ordinaria

dei soci della Valnerina Servizi S.c.p.a. tenutasi in data 09.11.2018, che si riporta di seguito testualmente:

“1) i tempi di conclusione della gara per l'affidamento della gestione degli impianti gas naturali non sono definiti, in quanto per procedere con la presentazione delle offerte da parte delle due società che hanno manifestato l'interesse a partecipare, la Stazione appaltante Comune di Foligno doveva richiedere tutti i dati aggiornati al 31/12/2017 essendo gli ultimi forniti del 31/12/2014, ma alcuni Comuni non essendo ancora pronti hanno richiesto un rinvio. Al momento si presume l'apertura delle offerte a giugno, la conseguente aggiudicazione entro il 31/12/2019 e di seguito il periodo di avvicendamento, salvo proroghe.

2) Relativamente al Decreto Legislativo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'Amministratore ricorda che con l'Assemblea del 27/07/2017 la Società ha dato avvio all'attuazione delle nuove prescrizioni, iniziando con la nomina del revisore legale dei conti come da art. 3 punto 2. Successivamente in data 29/09/2017 con Assemblea straordinaria presieduta dal notaio Pirone, è stato adeguato l'intero statuto societario e nello stesso giorno con immediata Assemblea ordinaria è stato nominato un amministratore unico in sostituzione del consiglio di amministrazione, come da art. 11 comma 2 del Testo Unico.

3) Si evidenzia che attualmente il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, che la società svolge due servizi di interesse generale, gas naturale e gpl a rete e che il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. Inoltre l'utile conseguito nell'esercizio 2017 conferma per i Soci nessun aggravio economico, come già rilevato negli ultimi anni. Pertanto l'azienda rispetta quanto obbligato dallo stesso decreto ai fini del mantenimento della partecipazione azionaria da parte dei soci pubblici”.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il servizio finanziario ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (**Allegato A**), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: n° 6 (Gubbiotti, Ansuini, D'Angeli, Bianchi, Sensi, Soloni)

VOTI CONTRARI: /

VOTI ASTENUTI: n° 5 (Guerrini A., Casiccio, Guerrini C., Bruni, Ronchetti)

DELIBERA

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) relativo alla ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Sellano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata comporta la modifica del Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/09/2017 avente ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute"*, per effetto del mantenimento della partecipazione nella società Valnerina Servizi S.C.P.A, per le motivazioni sopra descritte ;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
7. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
8. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
9. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
10. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: n° 6 (Gubbiotti, Ansuini, D'Angeli, Bianchi, Sensi, Soloni)

VOTI CONTRARI: /

VOTI ASTENUTI: n° 5 (Guerrini A., Casiccio, Guerrini C., Bruni, Ronchetti)

DELIBERA

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SELLANO
(Provincia di Perugia)

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. **25** del **17-12-2018**

PROPOSTA N. 26 DEL 11-12-2018 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

Sellano, lì 11-12-2018

IL RESPONSABILE AREA UFFICIO TRIBUTI
F.to: Cristofori Floriana

-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

Sellano, lì 11-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Cristofori Floriana

-

Approvato e sottoscritto.

II SINDACO
F.to: ATTILIO GUBBIOTTI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT. GIULIO MASSI

N. 94 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69).

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 17-12-2018 - Pag. 9 - COMUNE DI SELLANO

Lì 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT. GIULIO MASSI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO MASSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-02-19 al 02-03-19;
 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-12-18 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S]** E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 04-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT. GIULIO MASSI